

Salerno, 24/02/2014
Prot. 397/A

Al Presidente INARCASSA
Arch. Paola Muratorio
Via Salaria, 229
00199 ROMA

Trasmissione via pec
All'indirizzo protocollo@pec.inarcassa.org
E via mail all'indirizzo segreteria.presidenza@inarcassa.it

Oggetto: Chiarimenti in merito alla possibilità di attivare l'intervento sostitutivo della stazione appaltante per il pagamento di prestazioni professionali in caso di inadempienza contributiva

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del suo Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario Arch. Matteo Di Cuonzo, in relazione all'oggetto, espone quanto segue.

Com'è noto, con il D.P.R. 207/2010 – art. 4 co. II - è stato introdotto l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva nell'ambito dei contratti pubblici, che consente, in presenza di D.U.R.C. irregolare relativo ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, di trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze accertate per versarlo direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.

Tale possibilità è stata normativamente riferita alle ipotesi previste dall'art. 6 dello stesso D.P.R. 207, che definisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) il certificato che attesta la regolarità dell'operatore economico in ordine agli adempimenti Inps, Inail e, in caso di imprese edili, Cassa edile, così implicitamente escludendo la possibilità di estendere il meccanismo sostitutivo al caso di irregolarità contributiva

accertata verso INARCASSA, inadempimento che pure, per i professionisti, è causa di esclusione dall'affidamento dell'incarico e dal conseguimento dei pagamenti.

Con D.L. 52/2012, conv. in L. 94/2012 (c.d. *spending review*), all'art. 13 *bis*, sono state dettate ulteriori disposizioni in tema di rilascio del documento di regolarità contributiva, consentendosi, pur in presenza di debiti contributivi, di ottenere un DURC attestante la regolarità, a condizione che il credito vantato nei confronti della P.A. sia almeno pari al debito per oneri contributivi contratti con gli Istituti previdenziali ed assistenziali.

Con D.M. 13.03.2013 sono state dettate le disposizioni attuative di tale novella ed in particolare, per quanto qui rileva:

- all'art. 3 co. II di tale decreto, è stato previsto che *“Nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore”*;
- all'art. 3 co. III, è stato previsto che *“Al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, l'intervento sostitutivo si applica alle erogazioni, a carico di pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo spettanti al soggetto di cui al comma 1 dell'art. 1.”* .

Con circolare n. 40/2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che, con le richiamate disposizioni del D.M. 13.03.2013, è stato notevolmente ampliato l'ambito di applicazione dell'intervento sostitutivo, da un verso, prevedendone

l'applicazione a tutte le “*prestazioni relative a servizi e forniture*”, da un altro verso, estendendolo a qualsiasi titolo di pagamento a carico delle pubbliche amministrazioni (sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.).

Stante quanto precede, si ritiene che, nell'attuale quadro ordinamentale, possa ritenersi superato il limite originariamente previsto ed estesa l'applicazione dell'intervento sostitutivo per il pagamento di prestazioni professionali anche in caso di inadempienze contributive verso INARCASSA.

Ciò trova altresì conforto, a quanto è dato di sapere, nel ricorso a tale istituto da parte di alcune Amministrazioni pubbliche, anche con riferimento ad oneri contributivi accertati e non versati relativi ad Ingegneri ed Architetti con l'avallo di Codesto Ente.

Ciò precisato, l'Ordine degli Architetti P.P. e C. della provincia di Salerno,

invita

l'INARCASSA, in persona del Presidente p.t., anche alla luce del delicato quadro economico attuale e per consentire ai professionisti, al pari degli altri “operatori economici” di cui all'art. 3 co. 22 del Codice dei Contratti, di operare sul mercato anche in presenza di debiti previdenziali, ad esprimersi sulla possibilità di ricorso all'intervento sostitutivo anche per le prestazioni relative a professionisti con inadempienze contributive nei confronti di Codesto Ente.

Con osservanza

Il Consigliere Segretario
(Arch. Matteo Di Cuonzo)

Il Presidente
(Arch. Maria Gabriella Alfano)